



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, recante “*Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183*”;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante “*Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

VISTO il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante “*Misure di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, e, in particolare, gli articoli 15 e 17, che dispongono interventi di cassa integrazione in deroga nelle regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna;



VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale alla luce anche della dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità che ha qualificato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza mondiale;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglia, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19*”;

VISTO l'articolo 22 del suddetto decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, riguardante “*Nuove disposizioni per la Cassa integrazione in deroga*” che dispone l'ampliamento della platea dei soggetti che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono beneficiare di trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane alle condizioni previste dal medesimo articolo 22, riconosciuti dalle Regioni e Province Autonome;

VISTO il comma 3 del medesimo articolo 22, il quale prevede che il trattamento sia riconosciuto nel limite massimo di 3.293,2 milioni di euro per l'anno 2020, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e che le risorse siano ripartite tra le Regioni e Province Autonome con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;



CONSIDERATO che i trattamenti di cui all'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 sono concessi dalle Regioni e dalle Province Autonome interessate con decreto da trasmettere, in modalità telematica, entro quarantotto ore dall'adozione, insieme alla lista dei beneficiari, all'Inps, che provvede all'erogazione delle prestazioni, previa verifica del rispetto, anche in via prospettica, dei limiti di spesa consentiti a ciascuna Regione e P.A.;

TENUTO CONTO che le risorse finanziarie di cui all'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, destinate alle Province Autonome di Trento e Bolzano, sono trasferite ai rispettivi Fondi di solidarietà bilaterale del Trentino e dell'Alto Adige costituiti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;

RITENUTO, alla luce della disciplina di cui ai capoversi precedenti, di ripartire con il presente decreto, come di seguito specificato, la somma di 1.293,2 milioni di euro, delle risorse complessivamente previste per la concessione del trattamento di cassa integrazione in deroga di cui all'articolo 22, comma 3 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18,

VISTA la nota dell'INPS n. 2861 del 23 marzo 2020, che individua la ripartizione regionale del numero dei lavoratori potenziali beneficiari delle integrazioni salariali in deroga ai sensi dell'art. 22 del decreto-legge n 18 del 2020;

VISTA la nota del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome n. 2124/C13PC/C7SAN/CR/C9LAV, che esprime l'assenso sullo Schema di riparto;

D E C R E T A

Art. 1

1. È ripartito e assegnato l'importo di 1.293,2 milioni di euro (milleduecentonovantatremilioniduecentomila/00), quale prima quota delle risorse di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per l'anno 2020, come di seguito specificato, per il finanziamento dei trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga in favore dei datori di lavoro privati, ai sensi del medesimo articolo 22, comma 1. **Il riparto è individuato sulla base della quota regionale del numero dei lavoratori potenziali beneficiari dei trattamenti medesimi, come rilevati dall'INPS nei propri archivi.**



Regione	Lavoratori dipendenti non coperti da trattamenti ordinari di integrazione salariale (fonte: INPS)	Quota (%)	Risorse
Abruzzo	54.801	2,10%	27.157.200,00
Basilicata	31.661	1,21%	15.647.720,00
Calabria	78.558	3,02%	39.054.640,00
Campania	204.718	7,86%	101.645.520,00
Emilia Romagna	223.383	8,58%	110.956.560,00
Friuli Venezia Giulia	50.164	1,93%	24.958.760,00
Lazio	290.944	11,17%	144.450.440,00
Liguria	64.635	2,48%	32.071.360,00
Lombardia	399.417	15,34%	198.376.880,00
Marche	66.558	2,56%	33.105.920,00
Molise	12.473	0,48%	6.207.360,00
Piemonte	166.042	6,38%	82.506.160,00
Prov.aut. Bolzano	28.097	1,08%	13.966.560,00
Prov.auton. Trento	17.086	0,66%	8.535.120,00
Puglia	214.692	8,24%	106.559.680,00
Sardegna	66.136	2,54%	32.847.280,00
Sicilia	217.604	8,36%	108.111.520,00
Toscana	170.451	6,55%	84.704.600,00
Umbria	40.439	1,55%	20.044.600,00
Valle d'Aosta	6.419	0,25%	3.233.000,00
Veneto	199.554	7,66%	99.059.120,00
Totale complessivo	2.603.832	100,00%	1.293.200.000,00

Art. 2

1. Nel caso di crisi in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che coinvolga unità produttive del medesimo datore di lavoro site in cinque o più regioni o province autonome sul territorio nazionale, **ai fini del coordinamento delle relative procedure**, il trattamento di cassa integrazione salariale in deroga è riconosciuto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, **per conto delle Regioni interessate**, secondo le modalità di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020. Il decreto di concessione del trattamento, a valere sulle risorse non assegnate **ai sensi dell'articolo 1 e in ogni caso nel limite di 120 milioni di euro per l'anno 2020**, è trasmesso dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'INPS negli stessi termini e con le medesime modalità di cui all'articolo 22, comma 4, del richiamato decreto-legge n. 18 del 2020.



Art. 3

1. Le Regioni di cui all'articolo 17 del decreto-legge 3 marzo 2020, n. 9 possono adottare, ai fini della presentazione delle istanze di trattamenti di cassa integrazione in deroga ivi disciplinati, le medesime procedure previste ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

2. Restano fermi i limiti di spesa di cui all'articolo 17, comma 1, del predetto decreto-legge n. 9 del 2020. I periodi di trattamento di cassa integrazione salariale in deroga che possono essere riconosciuti entro detti limiti di spesa si intendono aggiuntivi rispetto a quelli previsti a valere sulle risorse assegnate ai sensi del presente decreto **e possono essere autorizzati dalle Regioni interessate con un unico provvedimento di concessione per un periodo complessivamente non superiore alle 13 settimane.**

Art. 4

1. I trattamenti di cui al presente decreto sono concessi dalle Regioni e dalle Province Autonome **ovvero dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali per conto delle medesime** nel limite delle risorse finanziarie ad esse attribuite **rispettivamente** ai sensi **degli articoli 1 e 2**. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa e a darne tempestivo riscontro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alle Regioni e alle Province Autonome interessate, secondo le indicazioni fornite dal Ministero medesimo. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa, le Regioni e le Province Autonome **e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per conto delle medesime** non potranno in ogni caso emettere altri provvedimenti concessori.

Art. 5

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1 e 2 del presente decreto pari rispettivamente a 1.293,2 milioni di euro per l'anno 2020 e a 120 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede a valere sull'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'esercizio finanziario 2020.

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'indirizzo: www.lavoro.gov.it

Roma, **24 MAR 2020**

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Catalfo

Il Ministro dell'economia e delle finanze

Gualtieri

Emergenza COVID-19

Art. 22 DL. 18/2020

Ripartizione regionale del numero dei lavoratori potenziali beneficiari delle integrazioni salariali in deroga ai sensi dell'art. 22 del DL 18/2020

L'art. 22 del DL 18/2020 prevede nuove disposizioni per la Cassa integrazione in deroga.

In particolare, in considerazione delle crisi aziendali conseguenti al diffondersi dell'emergenza epidemiologica in tutto il territorio nazionale, l'articolo prevede la concessione di trattamenti di integrazione salariale in deroga alla normativa vigente per quelle realtà aziendali non rientranti nel campo di applicazione della cassa integrazione ordinaria o dei fondi di solidarietà.

Sulla base dei dati utilizzati per la stima degli effetti finanziari individuati nella relazione tecnica di accompagnamento al DL 18/2020 relativi ai lavoratori dipendenti di aziende del settore privato inclusi i lavoratori agricoli, si individua la platea complessiva dei potenziali beneficiari del trattamento di cassa integrazione in deroga ai sensi dell'articolo 22, escludendo dal totale dei lavoratori i dipendenti da aziende assicurate per cassa integrazione ordinaria o trattamenti dei fondi di solidarietà. La ripartizione regionale di tali lavoratori, sulla base del luogo di lavoro, è riportata nella tabella seguente:



**Potenziali lavoratori interessati dalla cassa integrazione in
deroga di cui all'articolo 22 del DL. n.18/2020**

Regione lavoro	Numero lavoratori
Abruzzo	54.801
Basilicata	31.661
Calabria	78.558
Campania	204.718
Emilia Romagna	223.383
Friuli Venezia Giulia	50.164
Lazio	290.944
Liguria	64.635
Lombardia	399.417
Marche	66.558
Molise	12.473
Piemonte	166.042
Prov.aut. Bolzano	28.097
Prov.auton, Trento	17.086
Puglia	214.692
Sardegna	66.136
Sicilia	217.604
Toscana	170.451
Umbria	40.439
Valle d'Aosta	6.419
Veneto	199.554
Totale complessivo	2.603.832

23 marzo 2020

Il Coordinatore Generale
(Gianfranco Santoro)

